SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2238)

(Errata corrige)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1975

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976

ERRATA CORRIGE

(*Per successiva comunicazione del Ministero del tesoro*)

Pagina 162

TESTO RIPORTATO NELLO STAMPATO n. 2238	TESTO CORRETTO
Art. 135.	Art. 135.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:	Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1976, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . n. 40	sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . n. 40
guardiamarina . . . . . » 50	guardiamarina . . . . . » 50

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2350) — 4